

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di agosto 2021. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

<b>Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.....</b>	<b>3</b>
<b>IVA - Sanzioni - Ambito applicativo articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 .....</b>	<b>3</b>
<b>Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 12 D.L. n. 34/2019 .....</b>	<b>4</b>
<b>Dichiarazioni dei redditi - Proroga dei versamenti .....</b>	<b>6</b>
<b>Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del D.L. n. 124/2019 .....</b>	<b>8</b>
<b>Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 708 a 712, della L. n. 178/2020 – Primi chiarimenti.....</b>	<b>8</b>
<b>Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai</b>	



<b>rivenditori in favore degli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo – Decreto interministeriale del 5 luglio 2021 .....</b>	<b>10</b>
<b>Superbonus – Società "in house providing"--- Articolo 119, comma 9, del D.L. n. 34/2021 (Decreto Rilancio) .....</b>	<b>11</b>



## **Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010**

Con Decreto 14 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 2.08.2021, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha definito i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari disposto dall'articolo 4, comma 4, del D.L. 41/2021.

Trattasi, in particolare, dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

L'articolo 1, comma 1, del Decreto in esame ha disposto che, entro il 20 agosto 2021, l'agente della riscossione trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione di quelli indicati dall'articolo 4, comma 9, del D.L. n. 41/2021.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 1, entro il 30 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate, per consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, restituisce a quest'ultimo l'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del presente decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso articolo 4, comma 4 (ovvero superiori a 30.000,00 euro).

Il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto in commento prevede che l'annullamento dei debiti di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del su esaminato comma 2.

Ai sensi del successivo articolo 2 la sospensione della riscossione di cui all'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 41/2021 (ovvero dei debiti in parola), cessa alla data del 31 ottobre 2021.

## **IVA - Sanzioni - Ambito applicativo articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997**

Con Risoluzione n. 51/E del 3 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997.

La predetta norma prevede che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta.

In merito all'ambito applicativo della disposizione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione del 3 novembre 2020, n. 24289, con la quale è stato chiarito che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un'operazione non imponibile (ovvero, *mutatis mutandis*, in riferimento ad un'operazione esente); il diritto alla detrazione spetta solo se l'errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di una aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.

Pertanto, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate, si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:

- a) una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
- b) una sanzione pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

Nel Documento di prassi analizzato viene, dunque, chiarito che qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore e, di conseguenza, abbia detratto l'IVA addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, dunque, irrogata la sanzione proporzionale di cui alla lett. b), previo recupero dell'IVA indebitamente detratta.

### **Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 12 D.L. n. 34/2019**

Con Provvedimento del 5 agosto 2021, prot. n. 211273/2021, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 5 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 12 D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita).

In particolare, il punto 1.1 del Provvedimento in esame dispone che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo le regole tecniche delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni.

Ai sensi del successivo punto 1.2, l'Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 (in seguito anche "DM").

Il punto 1.4 del Provvedimento in commento individua nella Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'Ufficio tributario di San Marino.

Ai sensi del punto 1.5, è data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), anche per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972 effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino. Il Sistema di Interscambio (SdI) trasmette la fattura elettronica all'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente.

Il successivo punto 2 del Provvedimento in esame prevede che l'operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare, attraverso i servizi di consultazione disponibili nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l'informazione sull'esito dei controlli di cui ai successivi punti 3 e 4.

In particolare, ai sensi del punto 3.1, nel caso di cessioni di beni dall'Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza, attraverso gli anzidetti servizi di consultazione, la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall'Ufficio tributario di San Marino.

In caso di esito negativo del controllo da parte dell'Ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all'imposta ed è operata la variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Il successivo punto 4.1 prevede che, nel caso di cessioni di beni da San Marino verso l'Italia, con addebito dell'imposta (articolo 7 del DM), oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese, oltre all'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

In caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta (articolo 8 del DM), l'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di cui al punto 4.1 consente, al cessionario italiano soggetto passivo IVA, di procedere al versamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.



### **Dichiarazioni dei redditi - Proroga dei versamenti**

Con Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (cd. "Decreto Sostegni bis"), inserito dalla Legge di conversione n. 106/2021.

L'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato che, come previsto dall'anzidetta disposizione normativa, la proroga al 15 settembre 2021 del termine di versamento delle imposte emergenti dalle dichiarazioni annuali si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 (prescindendo dalla circostanza che possano beneficiare o meno di cause di esclusione dall'applicazione dei predetti indici);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Al ricorrere delle condizioni di cui sopra, la proroga si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

- applicano il regime forfetario agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L.n. 190/2014;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati al comma 1 del citato articolo 9-ter;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Per effetto della proroga, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.

Inoltre, in base all'articolo 20 del D. Lgs. n. 241/1997, le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell'IVA, e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021.

La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo a decorrere dal 16 settembre.



Pertanto i termini di versamento possono così riassumersi:

1. entro il 15 settembre 2021, nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA;
2. nel caso di versamento rateizzato:
  - a. per i soggetti titolari di partita IVA:
    - i. entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
    - ii. entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
    - iii. entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
    - iv. entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.
  - b. per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del T.U.I.R.:
    - i. entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
    - ii. entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
    - iii. entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
    - iv. entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la proroga si applica in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. n. 435/2011, non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario.

In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.

In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

- in un'unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;



- in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

### **Regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del D.L. n. 124/2019**

Con Provvedimento del 6 agosto 2021, prot. n. 211996/2021, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 6 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del D.L. n. 124/2019.

In particolare, il punto 1 ha disposto che i requisiti tecnici previsti per il collegamento degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, salvo ulteriori modalità tecniche che potranno essere stabilite con successivi Provvedimenti.

### **Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della L. n. 178/2020 – Primi chiarimenti**

Con Risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità degli stessi ai fini IVA.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con Provvedimento direttoriale prot. n. 151377/2021, pubblicato il 15 giugno scorso, è stato approvato il modello di dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, da presentarsi ad opera del committente delle prestazioni di cui all’articolo 7-sexies del D.P.R. 633/1972 o del soggetto che intenda avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta.





La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle Entrate dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione.

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione sono riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore riferita all'operazione stessa.

Ciò premesso, con l'esaminata Risoluzione sono stati forniti i primi chiarimenti per consentire una più agevole effettuazione dell'adempimento dichiarativo con riferimento ad alcune casistiche segnalate dagli operatori.

Nel primo caso analizzato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta nel territorio dello Stato italiano, ferma restando la possibilità di effettuare l'adempimento previo rilascio del codice fiscale direttamente o attraverso un intermediario delegato, possono trasmettere via mail la comunicazione inviando copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (COP).

Il COP comunicherà, allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione, il numero di protocollo di ricezione di quest'ultima. Conseguentemente, una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) dovrà essere inviata, a cura del dichiarante, anche al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP.

Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dovrà essere riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito chiarimenti in ordine alla fattispecie relativa alla presentazione della dichiarazione nei casi in cui il regime di non imponibilità possa essere invocato non solo dai fornitori cd. diretti ma anche con riferimento a prestazioni di servizi e/o cessioni di beni non effettuate direttamente nei confronti del dichiarante (fornitori c.d. indiretti).

Al riguardo nel Documento di prassi viene precisato che il dichiarante deve presentare la dichiarazione indicando i dati dei soli fornitori cd. diretti nella Sezione II del Quadro B ed a questi ultimi la dichiarazione è resa disponibile secondo quanto previsto dal Provvedimento.

Il fornitore, ricevuta la copia della dichiarazione, dovrà a sua volta trasmettere quest'ultima, con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, ai propri cedenti o prestatori che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/1972.



## **Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo – Decreto interministeriale del 5 luglio 2021**

Con Risoluzione n. 55/E del 23 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 1, comma 614, della L. n. 178/2020, prevede l'estensione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 luglio 2021 ha approvato le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della L. n. 205/2017, come integrato dal predetto comma 614.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto interministeriale del 5 luglio 2021 riconosce il contributo per l'acquisto di un nuovo apparecchio televisivo all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20 per cento del prezzo di vendita, entro l'importo massimo di 100 euro.

Inoltre, l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale stabilisce che il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di cui all'articolo 2, comma 8, dello stesso decreto. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

**“6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”.



Il campo “*anno di riferimento*” del modello F24 è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.

### **Superbonus – Società “*in house providing*” --- Articolo 119, comma 9, del D.L. n. 34/2021 (Decreto Rilancio)**

Con la risposta alla domanda di interpello n. 572 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione di cui all’articolo 119 del D.L. n. 119/2020 (cd. Superbonus), nello specifico caso in cui alcune unità immobiliari interessate da lavori di efficientamento energetico siano di proprietà del Comune ma gestite da una società “*in house providing*”.

In particolare, l’istante (un Condominio) ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se può farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si attesti che la detta società abbia i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di “*in house providing*” come previsto dal comma 9, lettera c) dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

Preliminarmente, l’Amministrazione finanziaria, ha ricordato il contenuto dell’articolo 119, comma 9, del D.L. 119/2020, che ha previsto la possibilità di applicare il beneficio fiscale in parola anche alle spese sostenute dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “*in house providing*” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

L’applicazione della citata disposizione normativa presuppone, quindi, l’esistenza di due requisiti:

- 1) soggettivo, essendo le stesse spese riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- 2) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Circa la sussistenza del requisito soggettivo, il Documento di prassi chiarisce che è onere del soggetto che beneficia dell’agevolazione in esame, ovvero il soggetto che gestisce, per conto del Comune, gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, certificare la sussistenza delle condizioni necessarie per essere qualificato quale società “*in house providing*”.

Ed invero, rileva l’Amministrazione finanziaria, con riferimento ai soggetti di cui al citato comma 9, lett. c), del citato articolo 119, per l’attestazione della sussistenza del requisito soggettivo è prevista la produzione non di una dichiarazione sostitutiva ma della documentazione idonea a dimostrare la natura degli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi case popolari, costituiti nella forma di società “*in house providing*”, che rispondono ai requisiti della legislazione europea.



L'istante dovrà, dunque, acquisire dal soggetto che gestisce gli immobili per conto del Comune, per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell'edificio condominiale, la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la qualificazione di società "*in house providing*".

In assenza di tale documentazione, conclude l'Agenzia delle Entrate, l'ente non potrà essere qualificato tra i soggetti di cui al comma 9, lett. c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio e beneficiare dell'agevolazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell'edificio.

